

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 del 28/12/2022

OGGETTO :

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI VALPERGA AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre alle ore venti e minuti undici in modalità PRESENZA .

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

Cognome e Nome	Presente
Walter Giuseppe SANDRETTO - Sindaco	Sì
Graziano CORTESE - Assessore	Sì
Alessandro FRASCA - Assessore	Sì
Katia Agostina PERRI - Assessore	Sì
Paola VALLERO - Vice Sindaco	Sì
Massimiliano DI FEDE - Consigliere	Sì
Maurizio PIERSANTI - Consigliere	Sì
Antonella MENIETTI - Consigliere	Sì
Sergio BRETTE - Consigliere	Giust.
Federico COVASSIN - Consigliere	Sì
Giuliano ARIMONDO - Consigliere	Giust.
Davide Maria BRUNASSO CASSININO - Consigliere	Giust.
Isabella BUFFO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Walter Giuseppe SANDRETTO nella sua qualità di Sindaco ;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, c.4, lett.a, del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267) il SEGRETARIO COMUNALE- Dott. Gerardo BIROLO

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL
COMUNE DI VALPERGA AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'assessore FRASCA.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 26.09.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal comune di Valperga, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal comune di Valperga;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 47 del 26/09/2017, con la quale fu condotta la predetta revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune;

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari nr. 49 del 22/12/2018, nr. 50 del 12/12/2019 e nr. 40 del 29/12/2020, con le quali furono condotte le revisioni ordinarie delle partecipazioni possedute da questo Comune rispettivamente alla data del 31/12/2018, alla data del 31/12/2019 ed alla data del 31/12/2020;

CONSIDERATO che entro il 31/12/2022 occorre procedere alla revisione ordinaria con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021 (art. 26, comma 11), avuta ragione delle revisioni straordinaria ed ordinaria di cui sopra e di quanto dalle stesse conseguenti;

CONSIDERATO che, dalla ricognizione effettuata risulta che alla data del 31/12/2021 il Comune di Valperga possiede partecipazioni dirette in nr. 3 Società:

- Società Metropolitana Acque Torino - SMAT S.p.A. – Attività svolta: Servizio idrico integrato, partecipazione diretta, percentuale di partecipazione 0,00006%;
- GAL Valli del Canavese Scarl - Attività svolta: promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci), partecipazione diretta, percentuale di partecipazione 1,49%;
- CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE -C.I.A.C.- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE C.I.A.C. S.C.R.L. – Attività svolta: Corsi di aggiornamento professionale e istruzione secondaria di secondo grado, percentuale di partecipazione 4%;

e **indirette** in nr. **9 Società** per il tramite di SMAT come di seguito specificato:

- Risorse Idriche S.p.A. – Attività svolta: Engineering - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,000055;
- Aida Ambiente S.r.l. – Attività svolta: Servizio idrico integrato, gestione depuratore - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000306%;
- SAP S.p.A. – Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000285% (**in liquidazione**);
- Acque Potabili Siciliane S.p.A.– APS S.p.A. (**in fallimento**) - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000059%;
- Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese – S.I.I. S.p.A. - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000120%;
- Nord Ovest Servizi S.p.A. - Attività svolta: Holding - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000060%;
- Mondo Acqua S.p.A. - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000030%;

- Parco Scientifico tecnologico per l'ambiente Environement Park Torino S.p.A. - Attività svolta: attività strumentali relative al servizio idrico integrato (attività ricerca finalizzato allo sviluppo sostenibile) - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000020%;

- Galatea Scarl - Attività svolta: Servizio idrico integrato - Società/Organismo tramite: SMAT S.p.A., quota di partecipazione 0,0000003% **(in liquidazione)**;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, nonché alla correttezza amministrativa dell'atto;

Acquisito il parere favorevole del Revisore contabile pervenuto al protocollo generale dell'Ente al prot. n. 9786 del 28/12/2022;

Con la seguente votazione resa in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti n. 9, Astenuti n. 0 , Votanti n. 9 , Voti favorevoli n. 9 , Voti contrari n. 0

DELIBERA

- 1) APPROVARE la ricognizione al 31/12/2021 delle nr. 12 Società in premessa analiticamente elencate in cui il Comune di Valperga detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100.
- 2) DI RICONFERMARE la non necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione né di alienazione per le suddette partecipazioni detenute nelle Società in premessa specificate, oggetto della presente razionalizzazione periodica (art. 26, comma 11, del T.U.S.P.).
- 3) DI PROCEDERE alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione al MEF ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
- 4) DI PUBBLICARE nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazione sociale, quotazione di società e controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art.22 del D. Lgs 33/2013;

SUCCESSIVAMENTE,

con votazione resa anch'essa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 9, Astenuti n. 0 , Votanti n. 9 , Voti favorevoli n. 9 , Voti contrari n. 0

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Del che si è redatto il presente verbale e in data 15/01/2023 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

Walter Giuseppe SANDRETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Dott. Gerardo BIROLO
